

atto al quale viene allegato sotto la lettera "A" previa lettura a tutti i presenti.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto i soci presenti deliberano, all'unanimità, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

PRESIDENTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

DIRETTORE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

SEGRETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

CONSIGLIERE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. 10 dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un triennio.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

Bernareggio, 5 del mese di giugno 2018.

Letto, firmato e sottoscritto

PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETTORE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGRETARIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIGLIERE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statuto Associazione

CAMERA DEI DIRITTI E DEI DOVERI (O.n.l.u.s.)

(in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.)

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'ufficio di competenza, tra le sottoscritte parti:

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) denominata "C.D.D." (Camera dei Diritti e dei Doveri), che persegue il fine esclusivo della promozione della solidarietà sociale, della tutela dei diritti civili, dei diritti umani e culturale a livello Nazionale e Internazionale. L'associazione non ha carattere politico, etnico o confessionale ed è un'organizzazione indipendente, costituita anche in conformità ai principi della legge 26/02/87 n. 49 e successive modificazioni. L'associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo O.N.L.U.S. in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio trattare specifici rapporti associativi o applicazioni.

3. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente nell'ambito delle singole applicazioni. Occorrendone le condizioni, previa decisione esplicita in merito, potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione, che ha sede legale in Bernareggio (MB) - alla via del commercio, 6 potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo, il quale esercita anche il controllo di legittimità e/o merito sull'attività delle altre sedi o sezioni, e occorrendone le condizioni può disporre la chiusura o l'esclusione per mancato rispetto o aderenza alle regole statutarie e/o qualsivoglia altra determina che dovesse essere validamente presa in futuro.

Art. 3 - Oggetto e scopo

1. L'Associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce pari dignità a tutti i membri della famiglia umana e ai loro diritti, uguali ed inalienabili e che costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. L'associazione intende contribuire al rispetto dei diritti umani fondamentali, della dignità e del valore della persona, anche mediante tutela giudiziale, e promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in un contesto di libertà dei popoli.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in tutela dei diritti civili, favorendo a titolo gratuito la promozione di professionisti e/o organizzazioni e/o Enti e/o società, verso gli associati, di carattere giuridico, istituzionale, sanitario, informatico,

multimediale, accessorio, comunicazionale, finanziario, formativo , culturale, interattivo, organizzativo, coordinativo ed acquisto etico e/o ogni tipo di servizio e/o consulenza e/o supporto e/o strumento e/o mezzo tecnologico e/o informatico e/o tematico presente o futuro, atto al risolvimento di qualsiasi tipologia di problematica e/o assistenza e/o semplificazione e/o ottimizzazione della e nella vita dei propri associati e/o della collettività.

3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

5. L'associazione può istituire contratti di collaborazione e/o fornitura di servizi e/o prestazioni con terzi al fine del raggiungimento dello scopo associativo i quali saranno a carico esclusivo della stessa.

6. Nel perseguire i suoi scopi l'associazione può istituire aree di competenza tecnica ed organizzativa, con deleghe dirette anche ad appartenenti al consiglio direttivo e/o partner esterni alla stessa.

Art. 4- Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

- Diffusione di una cultura della solidarietà e del rispetto dei diritti umani e della pace tra i popoli attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne in Italia e all'estero.
- Azioni e progetti per l'auto-sviluppo dei popoli nei paesi del Sud del mondo e in aree territoriali degradate e non, nel pieno rispetto dell'autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento così come indicati dalle linee guida dall'Unione Europea e delle Nazioni Unite.
- Iniziative volte al coordinamento di organizzazioni, enti e persone, sia in Italia che all'estero, che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo al fine di diffondere una cultura della cooperazione ed interazione che coinvolga in maniera sempre più efficace ed efficiente i destinatari dei programmi di sviluppo.
- Formazione ed informazione sui temi dell'inter cultura, del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione sociale e dell'educazione allo sviluppo, sia in Italia che all'estero, con l'organizzazione di eventi, spettacoli, conferenze, corsi, seminari, interventi nelle scuole e nelle università anche con l'utilizzo di tecnologie multimediali e la realizzazioni di siti web ed iniziative editoriali.
- Diffondere e promuovere rapporti di interazione, equo scambio e di solidarietà tra persone, imprenditori e popoli in campo culturale, sociale ed economico anche con la promozione della cooperazione sociale, di forme di commercio equo e solidale e di esperienze di proprietà collettiva e comunitaria.
- Promozione e sostegno dell'operato di organizzazioni, enti e persone sia in Italia che all'estero, indipendentemente e/o aderendo a Reti di ONG nazionali e internazionali, secondo la propria mission e vision.
- Promozione, sostegno e partecipazione a ogni iniziativa volta alla salvaguardia, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, del

paesaggio, del patrimonio architettonico storico, artistico e archeologico di ogni popolo.

- Promozione ed organizzazione di scambi scolastici e culturali attraverso campi di lavoro, turismo sostenibile e responsabile sia in Italia che all'estero al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto di ogni cultura locale e nella salvaguardia dell'ambiente.
- Supporto delle scelte di libertà dei popoli oppressi, autodeterminazione e indipendenza economica dei popoli, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale.
- Interventi a supporto delle popolazioni colpite da catastrofi naturali o da altre situazioni di emergenza umanitaria.
- Iniziative di sostegno, anche giuridico, alle popolazioni migranti, sia ai singoli che alle comunità straniere in Italia, sia ai singoli e che alle comunità italiane all'estero.
- Azioni di tutela dei diritti umani e di tutela degli ecosistemi, utilizzando anche gli strumenti processuali che ritiene più idonei quali, a titolo di esempio, la presentazione di ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali e/o civili, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili od il sostegno alle parti civili già costituite in giudizio, la redazione di atti e/o perizie e/o qualsivoglia documento e/o azione in grado di tutelare un qualsivoglia diritto oggettivo.
- Compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle finalità istituzionali.

2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L'associazione per realizzare gli scopi primari del presente articolo, potrà, svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

4. L'associazione al fine della tutela dei diritti civili, per favorire la promozione a titolo gratuito di professionisti e/o organizzazioni e/o Enti e/o società verso gli associati e/o richiedenti, di carattere giuridico, istituzionale, sanitario, informatico, multimediale, accessorio, comunicazionale, finanziario, formativo, culturale, interattivo, organizzativo, coordinativo ed acquisto etico, atti al risolvimento di qualsiasi tipologia di problematica e/o assistenza e/o semplificazione ed ottimizzazione della e nella vita dei propri associati e della collettività, mediante ogni tipo di servizio e/o consulenza e/o supporto e/o strumento e/o mezzo tecnologico e/o informatico e/o tematico presente o futuro, attraverso anche il supporto di contratti di collaborazione e/o fornitura di servizi e/o prestazioni con terzi al fine del raggiungimento dello scopo associativo, i quali saranno a carico esclusivo della stessa.

Art. 6 - Principi dell'Associazione

"C.D.D. O.n.l.u.s." basa le sue attività di aiuto, cooperazione e solidarietà sui seguenti principi:

1. Gli interventi di cooperazione sono pensati, elaborati ed implementati in relazione alla verifica dei bisogni dei beneficiari essi sono volti ad

incrementare le capacità autoctone al fine di non generare squilibri sociali o territoriali.

2. Gli interventi, per la cui realizzazione sono state verificate la validità tecnica, la sostenibilità e l'efficacia sociale, sono realizzati con la partecipazione attiva degli uomini e delle donne della comunità di riferimento affinché ogni progetto di cooperazione sia sostenibile in tutte le sue tre accezioni: tecnica, economica e ambientale. A questo fine l'associazione si impegna a trasferire tutte quelle competenze tecniche per raggiungere tale obiettivo.

3. Le azioni, i progetti, gli scambi culturali e le campagne di sensibilizzazione e di educazione in Italia che all'estero sono volti a rafforzare e migliorare le condizioni di vita della popolazione, soprattutto dei settori sociali più svantaggiati come le donne e i bambini, per promuovere la dignità della persona, il rispetto dei diritti umani e uno sviluppo umano sostenibile.

4. L'Associazione lavora su iniziativa personale. Gli accordi di collaborazione per progetti di cooperazione allo sviluppo o per campagne di sensibilizzazione con organizzazioni pubbliche e private, regionali, nazionali, internazionali devono essere compatibili con la mission e la vision di "C.D.D. O.n.l.u.s." e non devono limitare la libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell'associazione.

5. L'Associazione, sia in Italia che all'estero, si avvale del lavoro e della collaborazione di figure professionali qualificate nel pieno rispetto delle clausole sociali e della normativa nazionale sul lavoro, garantendo la giusta retribuzione e gli oneri previdenziali e assicurativi. Il lavoro volontario all'interno dell'associazione non può essere sostitutivo a quello del personale assunto e retribuito ma solo complementare. Il volontario sia in Italia che all'estero è inserito all'interno di un percorso di formazione personale secondo la strategia di "C.D.D. O.n.l.u.s." di sviluppo e potenziamento delle proprie risorse umane.

Art. 7 - Soci

1. Possono essere associati a "C.D.D. O.n.l.u.s." tutti coloro, persone giuridiche, società, cooperative, consorzi, associazioni o enti che condividono gli scopi indicati nel presente statuto. Sono associati tutte le persone fisiche o giuridiche società, cooperative, consorzi, associazioni o enti che previa domanda motivata vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. L'ammissione si intende valida dal giorno successivo alla delibera.

2. I soci si dividono in categorie: Fondatori, soci, benemeriti e "beneficiari" dell'associazione

a) Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione, i quali decideranno le cariche del consiglio direttivo e le eventuali deleghe delle aree di competenza tecnica ed organizzativa.

b) Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza in maniera attiva.

c) Sono "beneficiari" dell'associazione coloro cui vengono erogati e/o concessi mezzi e/o servizi che l'associazione si propone di svolgere.

d) Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

3. Diritti dei soci e dei fondatori:

- presenziare all'Assemblea Generale, se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- partecipare e votare nell'Assemblea Generale direttamente o per deroga;
- recedere dall'Associazione.

4. Obblighi dei soci:

- rispettare le norme dello statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo le modalità i tempi e gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

5. Il rapporto associativo può essere estinto secondo le seguenti modalità:

- Recesso. Il recesso è sempre ammesso e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia immediata se in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- Esclusione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio per mancato versamento da parte del Socio della quota associativa nell'importo, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o in caso di violazione delle norme del presente statuto o di un altro regolamento adottato dall'Associazione. L'esclusione deve essere comunicata al socio escluso per iscritto tramite lettera raccomandata oppure posta elettronica con avviso di ricevimento ed è efficace decorsi trenta giorni lavorativi dall'invio della comunicazione. Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione il socio escluso può ricorrere contro la delibera dinnanzi al Collegio dei Garanti. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e sospende l'efficacia della delibera di esclusione sino alla decisione del Collegio dei Garanti.

6. Le somme ed i beni di qualsiasi natura erogati dagli associati restano di proprietà dell'Associazione anche alla cessazione del singolo rapporto associativo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore;
- l' Amministratore Finanziario;
- il Comitato dei Garanti.

2. Ai componenti del Consiglio Direttivo potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1994 n. 645 e dal decreto legge 21.6.1995 n. 239, convertito dalla legge 3.8.1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

Art. 9 - L'Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, in regola con il versamento della

quota associativa, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a unanimità dei voti, in caso di maggioranza semplice sarà compito del Direttore far rispettare a sua discrezione tale voto (in assenza del Presidente).

4. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea, che comunque dovrà necessariamente essere svolta in un giorno lavorativo, dovrà essere comunicata in forma scritta con almeno 45 (quarantacinque) giorni di preavviso, sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a unanimità, in caso di maggioranza semplice, sarà compito del Direttore far rispettare a sua discrezione tale voto (in assenza del Presidente).

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

7. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare lo scioglimento della associazione.

8. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio per delega unica. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con quella di Garante.

4. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione, avvalendosi di una struttura organizzativa di direzione adeguata, con la facoltà di delegare al Direttore parte dei propri poteri e all'Amministratore Finanziario l'onere e incarico della gestione economica;
- in caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- convoca l'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 11 membri incluso il Presidente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con un solo voto consultivo tra loro;

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, comunque dovrà necessariamente essere svolta in un giorno lavorativo e dovrà essere comunicata in forma scritta con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso;

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3;

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito dalla metà più uno dei componenti;

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare il Direttore;
- nominare l'amministratore finanziario con relativa delega al fine di semplificare l'operato finanziario ordinario dell'associazione (se differente dal Presidente);
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei soci con unanimità, in caso di maggioranza semplice sarà compito del Presidente a sua discrezione far rispettare tale voto;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consultivo e preventivo annuali (se previsto per normativa di legge);
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- determinare gli eventuali compensi in funzioni di particolari compiti assegnati;
- determinare i contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti le iniziative sociali.
- eleggere i membri del Comitato dei Garanti;
- fissare la quota associativa annuale;
- approvare la modifica dello statuto e dei regolamenti;

Art. 12 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci, su proposta del Presidente.

2. Il Direttore ha la legale rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio in corresponsabilità con il presidente, la responsabilità dell'organizzazione e del suo funzionamento e sovrintende alla

gestione generale dell'associazione. Tra i vari compiti, egli provvede a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, alla tenuta dei registri e della contabilità e ne conserva la relativa documentazione, su designazione del Consiglio è coadiuvato dall' amministratore finanziario (se diverso dal Presidente) con il quale ha firma congiunta per ogni operazione straordinaria in tutti gli aspetti finanziari dell'associazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, avrà compito in caso di non raggiungimento dell'unanimità far valere il voto di maggioranza semplice a sua completa e autonoma discrezione (in assenza del Presidente);

3. Il Direttore assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, provvede alla redazione dei verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione sull'apposito registro: su designazione del Consiglio può farsi coadiuvare da altre persone.

4. La durata dell'incarico, la posizione giuridica e il trattamento economico del Direttore, vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, in assenza di scelta unanime per la sostituzione o il rinnovo di tale posizione, sarà sua completa e autonoma discrezione la facoltà di accettare o meno il rinnovo dell'incarico.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le relative funzioni saranno svolte da altra persona consigliata dallo stesso e successivamente designata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Direttore stesso, la quale si assumerà ogni tipo di responsabilità civile e penale inerente al suo operato.

Art. 13 - Amministratore Finanziario

1. L' Amministratore Finanziario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci, su proposta del Presidente.

2. L'amministratore Finanziario ha la completa responsabilità ordinaria di tutti gli aspetti finanziari dell'associazione, sovrintende alla gestione della contabilità, tra i vari compiti, egli provvede con sua esclusiva rappresentanza e responsabilità all'apertura e gestione dei conti correnti in firma congiunta con il Direttore e/o Presidente, il quale per limitarne la responsabilità civile e penale, deve autorizzare ogni operazione straordinaria, predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, alla tenuta dei registri e della contabilità e ne conserva la relativa documentazione in collaborazione diretta con il direttore e/o Presidente;

3. La durata dell'incarico, la posizione giuridica e il trattamento economico dell' Amministratore Finanziario vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, in assenza di scelta unanime per la sostituzione o il rinnovo di tale posizione, sarà sua completa e autonoma discrezione la facoltà di accettare o meno il rinnovo dell'incarico.

4. In caso di assenza o di impedimento dell' Amministratore Finanziario, le relative funzioni saranno svolte da altra persona consigliata dallo stesso e successivamente designata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal direttore, la quale si assumerà ogni tipo di responsabilità civile e penale inerente al suo operato.

Art. 14 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è costituito da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo anche tra i non Soci, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. I Garanti verificano che gli altri organi dell'Associazione operino nel rispetto delle finalità e degli obiettivi secondo i mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo;
3. I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle riunioni interne dell'Associazione;
4. Il Comitato dei Garanti:
 - convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria qualora il Presidente non provveda;
 - decide, su richiesta di un Socio, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l'interpretazione o l'applicazione di norme del presente statuto e di altri atti regolamentari relativi al funzionamento degli organi statutari;
 - decide sui ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione;
 - le prestazioni dei membri del Comitato dei Garanti sono svolte gratuitamente;
5. La decisione dei Garanti, cui spettano i più ampi poteri istruttori, deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante se in linea con il regolamento interno dell'associazione;
6. I Garanti fungono altresì da organo di tutela e vigilanza sull'operato del Presidente, Vice Presidente, Direttore e Amministratore Finanziario.

Art. 15 - Finanziamenti e anno finanziario

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - finanziamenti pubblici e privati;
 - contributi di organismi internazionali;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - oblazioni, donazioni, lasciti, contributi ed eventuali redditi dal suo patrimonio;
 - ogni altro provento destinato all'Associazione.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dall'Amministratore Finanziario (se diverso dal Presidente) in accordo con Consiglio Direttivo, il Presidente e il Direttore.
3. Ogni operazione finanziaria ordinaria è disposta con la firma dall'Amministratore Finanziario (se diverso dal Presidente), in caso di operazioni straordinarie deve essere autorizzata dal Direttore e/o dal Presidente e/o da chi è munita di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.
4. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Art. 16 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale con possibilità di frazionabilità e ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte all'attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al presente statuto.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo che, a tal fine, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, i quali dovranno votare in formula unanime, in caso di maggioranza semplice sarà compito del Direttore far rispettare a sua discrezione tale voto (in caso di assenza del Presidente).

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Art. 20 - Norme Finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.